

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/CGF (2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 Luglio 2007, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Artico, Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Celotto Prof. Alfonso – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELLA VIRTUS NONE A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS NONE/VIRTUS BRICHERASIO DEL 18.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla Virtus None A.S.D. di None (Torino), annulla l’impugnata delibera e, per l’effetto, ripristina il risultato di 3-1 conseguito sul campo nella gara Virtus None/Virtus Bricherasio del 18.3.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO DELLA U.S. ANTELLA 99 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GRIFONI CHRISTIAN FINO AL 12.4.2009 SEGUITO GARA ANTELLA/SCARPERIA DEL 25.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 53 del 24.5.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Antella 99 di Bagno a Ripoli (Firenze) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

3. **RICORSO DELL' U.S. RIVER 65 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL SIG. ROMANO ANTONIO, PRESIDENTE U.S. RIVER 65, LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 A CARICO DELLA PRIMA SQUADRA E L'AMMENDA DI € 2.500,00; LA SQUALIFICA PER N. 5 GARE AI CALCIATORI, D'ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA E) NOIF E LA SOCIETÀ DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com- Uff. n. 73 del 21.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'U.S. River 65 di Chieti Scalo (Chieti) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. **RICORSO DEL SIGNOR TOSONE EDDI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 (FINO AL 14.6.2008) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 100 E 106 N.O.I.F.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 54 del 14.6.2007)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Tosone Eddi e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. **RICORSO DELLA A.S. ROMA VIII AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI PROPRI TESSERATI BOCCHINI FEDERICO, PAPARELLI GIORGIO, SPERATI MARCO, VIOLA DAVIDE, FORTE DANIELE, GRASSI MARCO, BRUGNOLI LUCA, TARQUINI EMANUELE, PASQUALI ALESSANDRO E DI RAIMONDO FABIO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 COMMA 1 E 4 DELLE NOIF** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 113 del 14.6.2007)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S. Roma VIII di Colle Prenestino (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico, Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Delfini Prof. Francesco, Orlandi Prof. Mauro, Conte Prof. Emanuele – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 6. RICORSO DEL CALCIATORE SESTILI UMBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI PER ANNI 1, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 94 N.O.I.F., 39, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E 1, COMMA 1 DEL C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com, Uff. n. 108 dell’1.6.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sestili Umberto, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DEL SIGNOR GIANNINI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE INFLITTA A TUTTO IL 05.04.2008 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MOLISE – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 3 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise – Settore Giovanile e Scolastico – Com Uff. n. 50 del 14.6.2007)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal signor Giannini Mario, annulla l’impugnata delibera per difetto di contraddittorio e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Molise.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 8. RICORSO DEL SIGNOR ARLEO PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMI 1 E 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO** (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 141 del 13.06.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Arleo Pasquale, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 13.9.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. **RICORSO DEL SIGNOR POSTIGLIONE GIUSEPPE, GIÀ PRESIDENTE DELL’A.S.D. BASILICATA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTAGLI PER MESI 6 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 E 3 DEL C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 123 del 30.6.2007)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Postiglione Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante al 30.11.2007.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Publicato in Roma il 27 Luglio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete